

Sulla laicità dello Stato nelle aule giudiziarie: il caso della praticante velata *

di Marco Croce **
(1 febbraio 2018)

Bologna, 17 gennaio 2018: una praticante di religione musulmana si presenta in aula di udienza di fronte al giudice amministrativo indossando l'*hijab*, ossia il velo che, a differenza del *niqab* (che copre interamente il volto lasciando intravedere gli occhi) o del *burqa* (che impedisce totalmente di vedere il viso), copre i capelli e il collo lasciando libero e visibile il volto. Il giudice Giancarlo Mozzarelli, presidente della seconda sezione del T.a.r. Emilia Romagna la invita a togliere il velo o ad abbandonare l'aula di udienza. Asmae Belkafir si rifiuta di disobbedire al precetto religioso che ritiene vincolante per la sua coscienza ed esce dall'aula. Le cronache dei giornali riportano anche la notizia che il magistrato amministrativo avrebbe detto alla praticante di doversi adeguare "alla nostra cultura e alle nostre tradizioni". Il polverone mediatico conseguente è istantaneo e monta la polemica così come nel caso della discutibile e discussa sentenza della Cassazione penale (Sezione I, 15 maggio 2017, n. 24084) che, nel condannare un *sikh* per il porto del *kirpan*, aveva alluso alla necessità per gli immigrati di adeguarsi ai "valori occidentali".

Le polemiche divampate sui *social media* hanno portato a discutere anche della base giuridica del provvedimento del giudice amministrativo bolognese: alcuni hanno invocato l'art. 129 del codice di procedura civile – secondo il quale "Chi interviene o assiste all'udienza non può portare armi o bastoni e deve stare *a capo scoperto* e in silenzio. È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo" –, ma in realtà nel codice del processo amministrativo non vi è nessun rinvio a quella disposizione e, anzi, ve ne è una specifica, l'art. 12 delle disp. att., che recita "Chi assiste all'udienza deve stare in silenzio, non può fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo. Il presidente del collegio, ove lo ritenga necessario per il regolare svolgimento dell'udienza, può chiedere l'intervento della forza pubblica". Come è evidente, la decisione del presidente del T.a.r. Emilia Romagna sembrerebbe dunque essere totalmente priva di base legislativa.

Anche però a voler considerare applicabile il dettato dell'art. 129 c.p.c. c'è da porre in serio dubbio la legittimità costituzionale della disposizione: essa è stata emanata vigente un altro assetto costituzionale, dagli organi di uno Stato totalitario e in presenza di una geografia religiosa che non poteva presentare "problemi" come quelli che ci troviamo a dover affrontare oggi. È ben presumibile che la *ratio legis* si rifacesse al concetto di buona educazione esistente all'epoca, una sorta di "ci si toglie il cappello in segno di rispetto"; e, d'altronde, pare difficile immaginare che suore cattoliche siano mai state intimate di togliersi il velo in udienza nei decenni di vigenza di questa disposizione, anche perché secondo quel codice di educazione e comportamento sicuramente era buon costume dell'uomo togliersi il cappello, ma non certo per la donna togliersi un velo.

Ma, al di là di queste considerazioni di ordine sociologico, è ovvio che a essere mutato è il contesto normativo, in presenza di una costituzione rigida che all'art. 19 garantisce a tutti di professare liberamente la propria fede religiosa con l'unico limite del buon costume per quanto attiene alla celebrazione dei riti: l'art. 129 c.p.c., peraltro non invocabile in questo caso, andrebbe comunque interpretato conformemente a Costituzione

* Scritto sottoposto a *referee*.

garantendo la possibilità di stare a capo coperto a chi debba portare un copricapo per motivi religiosi (e, probabilmente, anche a chi lo porti per altri motivi in virtù della più generale libertà di abbigliamento).

A ulteriore sostegno di questa interpretazione pare decisivo un altro argomento: nel caso dell'*hijab* non sono nemmeno presenti quei motivi di incolumità e sicurezza pubblica (richiamati un po' maldestramente nella dizione lessicale dalla sentenza n. 63 del 2016 della Corte costituzionale come limiti possibili alla libertà religiosa) che soli potrebbero eventualmente giustificare la compressione di questa suprema libertà individuale. E, comunque, il giudice amministrativo che ha posto in essere quest'atto patentemente illegittimo avrebbe dovuto pure essere al corrente del fatto che il Consiglio di Stato, anche se non in un caso di presenza in aula di tribunale, riconobbe dieci anni fa, con decisione che sicuramente può anche essere discutibile, la legittimità del porto del *burqa*, in quanto «non si è in presenza di un mezzo finalizzato a impedire senza giustificato motivo il riconoscimento. Il citato art. 5 consente nel nostro ordinamento che una persona indossi il velo per motivi religiosi o culturali; le esigenze di pubblica sicurezza sono soddisfatte dal divieto di utilizzo in occasione di manifestazioni e dall'obbligo per tali persone di sottoporsi all'identificazione e alla rimozione del velo, ove necessario a tal fine» (Cons. di Stato, sez. VI, n. 3076/2008). L'esercizio della libertà religiosa è stato dunque considerando giustificato motivo ai sensi dell'art. 5 della l. n. 152 del 1975 in un caso di copertura integrale del volto. *A fortiori* la risposta non potrebbe che essere la stessa in un caso di copertura dei soli capelli e del solo collo.

E, visto che è stato invocato l'art. 129 c.p.c., si dovrebbe comunque essere al corrente del fatto che il C.S.M., nel 2012, emise un parere (reso dopo che nel 2011 a Torino era stata allontanata dall'aula un'interprete che portava l'*hijab*) secondo il quale «nell'esercizio dei poteri di direzione e di organizzazione dell'udienza deve essere garantito il pieno rispetto di quelle condotte che – senza recare turbamento al regolare e corretto svolgimento dell'udienza – costituiscono legittimo esercizio del diritto di professare la propria religione, anche uniformandosi ai precetti che riguardano l'abbigliamento e altri segni esteriori».

Infine, il nostro ordinamento non è estraneo ad accomodamenti ragionevoli del tipo richiesto in questo caso, come dimostra l'art. 5 dell'Intesa con l'Unione delle comunità ebraiche che stabilisce che «Agli ebrei che lo richiedano è consentito prestare a capo coperto il giuramento previsto dalle leggi dello Stato».

La condotta del giudice amministrativo si palesa dunque priva di base legislativa, irragionevole e non conforme a Costituzione, oltreché disciplinarmente assai dubbia qualora il giudice abbia effettivamente proferito le frasi che alludevano alla necessità di adeguarsi a sedicenti «nostre tradizioni».

Che nel giro di pochi mesi si siano registrati due casi in cui esponenti della magistratura ordinaria e amministrativa finiscono per trattare questioni delicate, non solo giuridicamente ma anche umanamente, con una superficialità sconcertante è assai preoccupante: che coloro i quali sono chiamati ad applicare la legge, e prima ancora la Costituzione, nel caso concreto ignorino la forza ermeneutica dell'art. 19 Cost. e il fatto storico inoppugnabile che tra i sedicenti valori occidentali sia proprio ricompresa, forse al primo posto, quella libertà religiosa che concorrono a frustrare con le loro decisioni rende assai urgente «richiamare l'attenzione sulla opportunità di consolidare gli studi giuridici relativi alla disciplina giuridica del fenomeno religioso. La loro ignoranza, specialmente in tempi di marcata multiculturalità, può determinare fenomeni gravi e liberticidi che impongono vigilanza civica e approfondimento culturale» (comunicato dell'Associazione

dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso del 18 gennaio 2018, in www.associazioneadec.it).

Per concludere, non si può tacere sul fatto che questo caso sia probabilmente avvenuto in un'aula giudiziaria in cui, dietro al giudice che "cacciava l'infedele", troneggiava un crocifisso in virtù della circolare del Ministro Rocco del 29 maggio 1926, la quale prescrive che "sopra il banco dei giudici e accanto all'effigie di Sua Maestà il Re sia restituito il Crocefisso, secondo la nostra antica tradizione", unica labilissima eventuale base normativa – sulla cui essenza normativa, vigenza, legittimità e conformità a costituzione si può ragionevolmente dubitare – per la presenza del simbolo cattolico in tutte le aule giudiziarie.

Strana laicità quella effettivamente vigente in Italia (cfr. N. FIORITA, *L'insostenibile leggerezza della laicità italiana*, in www.statoe.chiese.it giugno 2011), che connota confessionalmente gli spazi dove si esercitano le pubbliche funzioni e finisce pure per chiedere ai singoli di mortificare la propria libertà religiosa individuale.

** Ricercatore a tempo determinato di tipo A in Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università degli studi di Firenze